

Statuto della “International Association for Intercultural Studies of the MELAMMU Project”

Articolo 1 — E' costituita un'Associazione internazionale sotto la denominazione “International Association for Intercultural Studies of the Melammu Project” (IAISMP), con sede legale in Ravenna, Palazzo Corradini, Via Mariani 5, 48110 Ravenna presso l' Is.I.A.O. Sezione Emilia Romagna.

L'Associazione non si impegnerà in alcuna attività politica, ma cercherà di contribuire all'accrescimento di una mutua comprensione interculturale e alla diffusione di una cultura basata su di una profonda tolleranza interetnica e interreligiosa.

L'Associazione avrà fra l'altro il compito di convocare convegni di studi, se possibile annuali.

L'Associazione è autonoma, ma può operare in collaborazione o nell'ambito di Associazioni scientifiche o Istituzioni nazionali e internazionali e Fondazioni che in tutto o in parte ne condividano gli scopi e ne patrocinino l'attività.

L'Associazione può altresì affiliarsi a tali Associazioni o Istituzioni o Fondazioni con l'approvazione dell'Assemblea Generale e nei limiti dello Statuto.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 2 — La finalità dell'Associazione è quella di promuovere e favorire:

- lo studio dell'interazione culturale tra Oriente e Occidente con particolare riferimento all'eredità culturale mesopotamica;
- l'aggiornamento ed il consolidamento del data-base internazionale del Melammu Project, la cui sede istituzionale è eletta presso l'Università di Helsinki;
- lo studio della storia e della cultura delle minoranze nel Vicino Oriente, come, per esempio, gli Assiri Moderni, i Mandei a altre ancora.

Articolo 3 — L'Associazione è formata dai membri fondatori e dai soci ordinari che entreranno a farne parte dopo la sua costituzione .

Articolo 4 — I soci a pieno titolo dell'Associazione sono esclusivamente i soci ordinari, ovvero studiosi che operano sulla base dello Statuto e che pagano regolarmente la quota di iscrizione. L'Associazione può inoltre nominare soci onorari e soci benemeriti, che non godono di diritto di voto e non possono essere eletti negli organi dell'Associazione, a meno che non siano anche soci ordinari.

Articolo 5 — Sono soci ordinari di diritto i membri fondatori. Possono divenire soci ordinari coloro che siano impegnati in attività di ricerca nel campo degli studi promossi dall'Associazione.

Possono essere soci onorari gli emeriti cultori di discipline attinenti al campo di attività dell'Associazione.

Possono essere ammesse come soci benemeriti le persone fisiche o giuridiche che sostengano l'attività dell'Associazione con elargizioni o donazioni di valore superiore ad un minimo stabilito dal Consiglio Direttivo.

Articolo 6 — Le domande di ammissione dei soci ordinari devono essere indirizzate al Presidente che le sottopone al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo adotta in merito decisioni insindacabili, senza obbligo di manifestarne i motivi.

Articolo 7 — Lo status di socio onorario o benemerito è stabilito dal Consiglio Direttivo a sua insindacabile discrezione.

Articolo 8 — Le cariche sociali sono conferite ai soci ordinari che le esercitano gratuitamente.

Articolo 9 — Il Consiglio stabilisce l'ammontare della quota di iscrizione dovuta ogni anno dai soci ordinari.

Articolo 10 — Ogni socio può liberamente ritirarsi dall'Associazione.

Articolo 11 — Il Consiglio stabilisce insindacabilmente la decadenza o la sospensione di un socio in caso di condotta gravemente lesiva degli interessi dell'Associazione.

Il mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi comporta la perdita della qualità di socio.

Articolo 12 — Sono organi dell'Associazione l'Assemblea Generale dei Soci e il Consiglio Direttivo.

Articolo 13 — L'Assemblea Generale dell'Associazione è composta da tutti i soci ordinari. Essa è convocata dal Presidente in data stabilita dal Consiglio Direttivo, usualmente in coincidenza con un Convegno. Non potranno in ogni caso intercorrere più di due anni fra una convocazione e l'altra.

Le modalità di convocazione sono fissate dal Regolamento.

Articolo 14 — L'Assemblea Generale:

- discute ed approva le relazioni del Presidente, del Segretario e del Tesoriere, riguardanti la gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione;
- elegge i membri del Consiglio Direttivo;
- delibera sulle modifiche allo Statuto;
- designa due revisori per l'esame ed il controllo della contabilità di ogni anno finanziario ed approva le relazioni da essi presentate.

Articolo 15 — L'Assemblea si riunisce in prima ed in seconda convocazione. Per la validità della prima convocazione è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei soci, in seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti. Le delibere sono adottate a maggioranza degli intervenuti.

Articolo 16 — I verbali dell'assemblea sono redatti dal Segretario e firmati dal Presidente e dallo stesso Segretario.

Articolo 17 — L'Associazione è diretta ed amministrata dal Consiglio Direttivo.

Articolo 18 — I membri del Consiglio Direttivo sono eletti, a scrutinio segreto, dall'Assemblea Generale a maggioranza dei soci presenti o rappresentati per delega. Ogni socio presente non può avere più di una delega.

Articolo 19 — Il Consiglio Direttivo è composto di dieci membri ordinari. Nove saranno eletti durante l'Assemblea Generale, mentre verrà cooptato come membro di diritto e votante del Consiglio Direttivo il responsabile scientifico del Data-Base del Progetto Melammu, che però non potrà essere nominato Presidente. Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario. Il Vice Pre-

sidente deve essere di nazionalità diversa da quella del Presidente. Inoltre, potrà essere nominato come Tesoriere o un membro del Consiglio Direttivo oppure un altro socio ordinario non eletto nel Consiglio stesso, ma in questo caso egli non avrà diritto di voto durante le riunioni del Consiglio.

Articolo 20 — I membri del Consiglio Direttivo durano in carica due anni. Ogni due anni potrà essere rieletta una parte del Consiglio Direttivo non superiore a quattro dei membri in carica, secondo le procedure che saranno stabilite nel regolamento. Nessun membro potrà comunque restare in carica per più di due periodi consecutivi.

Articolo 21 — Il Presidente rappresenta ufficialmente e legalmente l'Associazione, anche in giudizio. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci, ne fa eseguire le deliberazioni, autorizza le riscossioni ed i pagamenti, firma gli atti ufficiali. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente, o, in caso di impossibilità di quest'ultimo, da altro socio designato dal Consiglio.

Articolo 22 — Il Consiglio Direttivo ha le seguenti funzioni:

- delibera sulle convocazioni dell'Assemblea, sui temi e sulle conferenze da svolgere nelle riunioni scientifiche, sulla pubblicazione degli Atti dell'Associazione e/o di periodici; sulle domande di ammissione, sulla decadenza e sulla sospensione dei soci, sull'entità delle quote associative;
- prende in esame gli atti amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto e del Regolamento da presentare all'approvazione dell'Associazione;
- sorveglia l'adempimento dello Statuto e le attività generali dell'Associazione;
- guida l'opera del Tesoriere.

Articolo 23 — Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della maggioranza dei membri. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono prese a maggioranza semplice, prevalendo, in caso di parità, il voto del Presidente.

Articolo 24 — Il Segretario è incaricato della corrispondenza, dell'archivio, degli inviti alle riunioni e alle Assemblee, della stesura dei verbali e della tenuta dei registri previsti dalla legge della nazione nella quale il presente atto è stato depositato.

Articolo 25 — Il Tesoriere è incaricato dell'amministrazione dei fondi dell'Associazione. Egli esegue tutti i pagamenti, riscuote tutte le entrate dell'Associazione e rilascia le relative ricevute.

Il Tesoriere prende regolarmente nota delle operazioni eseguite e ne riferisce all'Assemblea generale. Egli può essere assistito da un contabile di professione scelto dal Consiglio Direttivo.

Articolo 26 — Le risorse finanziarie dell'Associazione sono costituite da:

- I quote dei soci ordinari;
- II sovvenzioni pubbliche e private;
- III rendite patrimoniali;
- IV proventi derivanti dall'organizzazione di attività speciali e dalla vendita di pubblicazioni;
- V contributi e donazioni;
- VI ogni altro fondo reperibile.

Articolo 27 — Il presente Statuto può essere modificato soltanto da un'Assemblea Generale straordinaria, appositamente convocata o per iniziativa del Consiglio, o a seguito di richiesta fatta, con preavviso minimo di 60 giorni, da almeno un quarto dei soci, purché l'argomento figuri nell'ordine del giorno.

Articolo 28 — Per adottare modifiche allo statuto è richiesta una maggioranza di almeno $2/3$ dei soci presenti.

Articolo 29 — Lo scioglimento dell'Associazione può essere deciso dall'Assemblea Generale a maggioranza di tutti i soci iscritti. Ove in prima convocazione non sia presente un sufficiente numero di soci, l'Assemblea Generale potrà essere riconvocata. In seconda convocazione la decisione potrà essere presa da una maggioranza di $2/3$ dei soci presenti o rappresentati.

Una volta effettuata la liquidazione dei beni dell'Associazione, l'Assemblea distribuirà tra i soci soltanto l'ammontare dei loro contributi.

Articolo 30 — Le questioni relative al funzionamento dell'Associazione sono trattate in un apposito Regolamento. Il regolamento non fa parte integrante dello Statuto, ma deve essere tenuto aggiornato secondo necessità. Le modifiche al Regolamento devono essere proposte all'Assemblea Generale dal Consiglio Direttivo o da almeno $1/4$ dei soci.